



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA II - Sviluppo Economico

SERVIZIO: S.U.A.P. e Sviluppo Attività Produttive

N. 19 del 05/10/2015

**ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
RILASCIATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA ALLA ECO ERIDANIA SPA**

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la domanda trasmessa via PEC e pervenuta il 29/04/2015 -prot. n.8417-, dal sig. GIUSTINI Andrea, -C.F. GSTNDR63C13D969K- nato a Genova il 13/03/1963 e residente in via Ferrari 56 – 17015 Celle Ligure SV, in qualità di Legale Rappresentante della *ECO ERIDANIA SPA*, con sede legale ed ubicazione attività di gestione rifiuti in via Pian Masino 103/105 – 16011 Arenzano GE –C.F./P.IVA 03033240106, per la modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi di cui al capo II, titolo IV, sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2012, n.35;

DATO ATTO CHE l’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale è la Città Metropolitana di Genova;

RICHIAMATO l’atto N. 5001 del 10/12/2014, Prot. generale n. 0111738/2014 con il quale la Provincia di Genova aveva rilasciato Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) alla ditta Eco Eridania S.p.A. per l’insediamento produttivo sito in Arenzano, Via Pian Masino 103/105;

VISTO l’atto n. 14 del 18/12/2014 con il quale il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Arenzano aveva adottato l’autorizzazione unica ambientale rilasciata alla ditta Eco Eridania come sopra richiamata;

PRESO ATTO CHE allo Sportello Unico delle Attività Produttive è pervenuto tramite PEC in data 02/10/2015 –prot.n.21806- l’Atto n.3398 del 15/09/2015 –Prot. Generale N.0071864/2015- ad oggetto *Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale del P.D. n.5001 del 10/12/2014 di A.U.A. rilasciato alla ditta Eco Eridania S.p.A. per l’insediamento produttivo sito in Arenzano, Via Pian Masino 103/105;*

CONSIDERATO che lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Arenzano deve adottare il suddetto provvedimento e trasmetterlo ai soggetti competenti;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267,

A D O T T A

La Determinazione Dirigenziale n.3398 del 15/09/2014 –Prot. Generale N.0071864/201-5 della Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente – Servizio Idrico Integrato, che modifica il Provvedimento Dirigenziale n.5001/2014 allegata e parti integrante del presente provvedimento, con il quale la Città Metropolitana di Genova ha disposto, ai sensi del D.P.R. 59/2013, la modifica sostanziale dell’ Autorizzazione Unica Ambientale alla Eco Eridania S.p.A. per l’insediamento produttivo in via Pian Masino 103/105.

T R A S M E T T E

la sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale a:

1. ECO ERIDANIA SPA

2. ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo
3. AM.TE.R., ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo
4. Servizio Ambiente del Comune di Arenzano.

Timbro

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Renzo TICINETO
Documento firmato digitalmente

P



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0071864 / 2015

Atto N. 3398

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale del P.D. n. 5001 del 10/12/2014 di A.U.A. rilasciato alla ditta Eco Eridania S.p.A. per l'insediamento produttivo sito in Arenzano, Via Pian Masino 103/105.

In data 15/09/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 1 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Richiamato il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 5001 del 10/12/2014, con il quale è stata rilasciata l'A.U.A. alla ditta Eco Eridania S.p.A., con sede legale ed operativa Arenzano, Via Pian Masino 103/105;

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale n. 5001 del 10/12/2014, pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Arenzano e trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 05/05/2015, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione con n. 39899 in data 05/05/2015, presentata dal Sig. Andrea Giustini, in qualità di legale rappresentante della ditta

Eco Eridania S.p.A., con sede legale ed operativa Arenzano, Via Pian Masino 103/105;

Considerato che la variazione per la quale si richiede la modifica sostanziale del suddetto provvedimento di A.U.A. consiste nell'installazione e utilizzo di un serbatoio per la distribuzione di gasolio per autotrazione per il rifornimento degli automezzi adibiti allo svolgimento dei servizi aziendali;

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di Governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", ed in particolare:

- l'art. 6 comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le Province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito) è attribuita in capo alle nuove Province come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l'art. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" (l.r. 28 ottobre 2008 n.39);

Rilevato che le acque di "prima pioggia e lavaggio", qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, devono essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Vista la documentazione allegata all'istanza complessivamente prodotta da Eco Eridania S.p.A. dalla quale risulta che:

- ◇ Presso l'insediamento verrà installato un impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione (gasolio), costituito da un serbatoio della capacità di 9.000 lt. circa, circondato da un bacino di contenimento;
- ◇ L'area esposta a rischio di inquinamento è costituita dalla parte di piazzale antistante al distributore e presenta una superficie scolante pari a circa 25,5 mq. Poiché non esistono altre superfici scolanti, essendo le attività di gestione, trasporto e stoccaggio rifiuti svolte al coperto, l'unico rischio di inquinamento è dovuto a perdite o versamenti accidentali di gasolio e da eventuali gocciolamenti di olio lubrificante dagli automezzi, in sosta per il rifornimento, nonché alla presenza di solidi sospesi;

- ✧ L'area del distributore e la piazzola antistante sono realizzate in cls e sono delimitate da un cordolo di contenimento in calcestruzzo con opportuna pendenza, per cui le acque raccolte sono coltate ad un pozzetto con griglia di raccolta, senza interferenze con le acque meteoriche esterne alla superficie scolante;
- ✧ Le acque meteoriche da trattare sono convogliate verso il sistema di trattamento, che consiste in un impianto in continuo costituito da un disoleatore/separatore di oli ed idrocarburi in una vasca prefabbricata monoblocco;
- ✧ Il disoleatore è munito di un dispositivo di sicurezza sullo scarico, per impedire la fuoriuscita accidentale di sostanze leggere;
- ✧ Dall'unità di disoleazione, le acque trattate passano nel pozzetto di campionamento e da questo saranno scaricate nella fognatura nera che proviene dai servizi igienici;
- ✧ La documentazione è completa di disciplinare delle operazioni di prevenzione e di gestione;

Visto il parere favorevole espresso dal gestore operativo territorialmente competente, AM.TER. S.p.A., trasmesso con nota del 03/08/2015, assunto al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova di n. 67492 in data 10/08/2015 il cui contenuto in merito a specifiche prescrizioni è recepito nel presente provvedimento e riportato nella parte dispositiva;

Preso atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori a favore della Città Metropolitana di Genova, come risulta dalle attestazioni dei versamenti effettuati in data 07/04/2015, pari ad € 150 per l'approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione e contestuale autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura, secondo le imputazioni finanziarie seguenti:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	150	231	2015

Preso altresì atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo all'approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con le modalità indicate nella relazione tecnica e secondo le prescrizioni riportate nella parte dispositiva, ex art. 9 del Regolamento Regionale 4/2009 e di autorizzazione ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue meteoriche derivanti dall'attività di distribuzione di carburante, punto b) dell'art. 7 del Regolamento Regionale;

Vista la necessità di ricomprendere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche nel provvedimento di A.U.A., P.D. 5001 del 10/12/2014;

DISPONE

1. di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto dalla Eco Eridania S.p.A., ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" (L.R. 28 ottobre 2008 n.39) con riferimento all'impianto di distribuzione di gasolio asservito alla Eco Eridania S.p.A., sito in Arenzano, Via Pian Masino 103/105;
2. di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Eco Eridania S.p.A. ad effettuare, lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla sede operativa sita in Arenzano, Via Pian Masino 103/105, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
3. di sottoporre la Eco Eridania S.p.A., in relazione allo scarico di acque meteoriche, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD₅, COD, Idrocarburi totali.

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale o nazionale oppure da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi;

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio d'Ambito Centro Est della Città Metropolitana di Genova ed ad AM.TER. S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione.

Sul certificato dovranno inoltre essere riportati gli estremi del provvedimento e la ragione sociale della ditta autorizzata;

- b) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c) l'impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- d) dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
- i) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - ii) periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - iii) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - iv) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- Tale quaderno dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
- e) la rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (cordolo, griglie, pozzetti, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
- f) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- g) la vasca di accumulo ed il filtro a coalescenza dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e rimozione dei fanghi e degli oli separati;"

4. che la data di attivazione dello scarico sia comunicata dal titolare dell'autorizzazione, all'Ufficio d'Ambito Centro Est, a AM.TER. S.p.A. e all'ARPAL;
5. che in caso di cessazione dello scarico, la Eco Eridania S.p.A., ne dia immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito Centro Est ed a AM.TER. S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
6. le quantità totali annue di acqua scaricata dovranno essere comunicate alla AM.TER. S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Servizio Idrico Integrato;

7. che i Servizi Finanziari della Città Metropolitana di Genova accertino la somma di € 150 per le entrate relative alle spese di oneri di istruttoria secondo le imputazioni finanziarie seguenti:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	150	231	2015

8. che il presente provvedimento costituisca in ogni sua parte modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale P.D. n. 5001 del 10/12/2014.

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Arenzano, per la successiva trasmissione:

1. alla ditta Eco Eridania S.p.A.;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. a AM.TER. S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
4. al Comune di Arenzano;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

FONTANELLA PAOLA


Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 23/9/15 AL 28/10/15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

22 SET. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	35	3001626	+	150,00					231	2015		
TOTALE ENTRATE				+	150,00								
TOTALE SPESE				+	0,00								

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

Data

21 SET. 2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

22 SET. 2015

